



COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza IV Novembre, 3 - 42034 CASINA (Reggio Emilia) Tel. 0522/604737 - Telefax 0522/609464 - P.IVA 00447820358
PEC: casina@cert.provincia.re.it

RELAZIONE AL 31/03/2016

AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

PREMESSO che:

- dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
 - o eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - o sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - o eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - o aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - o contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo di ciascun anno, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 15 del 7/03/2015 con la quale, alla luce di quanto sopra, si approvava lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate da sottoporre alla definitiva conferma / approvazione del Consiglio comunale;

ATTUAZIONE DEL PIANO

Entro la fine di marzo dell'anno successivo il Sindaco dovrà predisporre e trasmettere una relazione sui risultati conseguiti nell'adozione delle misure contenute nel citato piano. La relazione procede a descrivere le misure di futura attuazione, indicando la tempistica nonché una stima dei possibili risparmi conseguibili. Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso

ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumo per completezza i contenuti principali di tale disciplina:

- (comma 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
- (comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (comma 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Finalità istituzionali

La legge di stabilità n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.



E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La ricognizione delle società partecipate prevista dall'art. 3 comma 27 della Legge n. 244/2007, uno degli elementi sul quale si fonda il processo di razionalizzazione previsto dalla L. n. 190/2014, è rappresentato dalla ricognizione delle partecipazioni comunali detenute, come delineata dall'art. 3 comma 27 della Legge n. 244/2007 "Legge Finanziaria 2008".

La norma in questione prevedeva l'adozione, da parte dell'Ente Locale, di un atto ricognitorio che illustrasse le quote di partecipazione poste in capo allo stesso, motivando il mantenimento di quelle strettamente necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali e disponendo la dismissione per quelle che non perseguono tali scopi.

Nella sua versione originaria, la norma prevedeva la necessità, da parte dell'Ente, di fare una sorta di "radiografia" delle singole compagini societarie, sia con partecipazione diretta che indiretta.

Successivamente l'art.71, comma 1, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n.69, modificando il comma 27, aveva limitato l'adempimento alle sole società direttamente partecipate dall'ente.

Il Comune di Casina ha assolto all'adempimento richiesto procedendo, con la deliberazione di Consiglio Comunale, sotto riportata, all'illustrazione delle proprie partecipazioni di primo livello, deliberando altresì il mantenimento delle stesse.

SITUAZIONE ATTUALE: LE PARTECIPATE DEL COMUNE DI CASINA

Il Comune di Casina attualmente possiede direttamente quote o azioni in 6 società di cui:

- 3 società verso le quali il Comune ha una partecipazione inferiore all'1% e per le quali il Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 3, comma 27 della L. 244/2007, aveva dichiarato il mantenimento, ritenendole strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali (Piacenza Infrastrutture, Agac Infrastrutture, Lepida).
- 1 società nella quale il Comune non detiene la maggioranza delle quote (Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale).

Considerata tuttavia l'esigua entità delle quote o azioni possedute, risulta difficoltoso per l'Ente porre in essere misure incisive di razionalizzazione.

- 1 società in liquidazione nell'anno 2015 (Matilde di Canossa S.r.l.);
- 1 società è una holding multiutility quotata, nella quale il Comune partecipa per il 0,0649% (Iren Spa).

Il Comune detiene inoltre 15 società indirette (Autolinee dell'Emilia, Consorzio Acquisti dei Trasporti, Dinazzano Po, Ferrovie Emilia Romagna, Iren Acqua Gas, Iren Ambiente, Iren Ambiente Holding, Iren Emilia, Iren Energia, Iren Mercato, Tecnoborgo, Amiat V, Società Emiliana Trasporti Autofiloviari, TPER, Trasporti Integrati e Logistica).

Con delibera di Consiglio Comunale: n. 17 del 28/04/2015 è stato deliberato “ il mantenimento della partecipazione nel capitale della società: Piacenza Infrastrutture, Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale, Agac Infrastrutture, Lepida.

Con la delibera di Consiglio Comunale di cui sopra, si è deliberato il mantenimento delle seguenti partecipazioni, così riepilogate: le partecipazioni societarie di cui sopra devono essere oggetto del Piano di cui all'art.1 comma 612 della legge 190/2014.

SOCIETA' PARTECIPATE:

AGAC INFRASTRUTTURE

Forma giuridica: società per azioni

Soci e quota di partecipazione: Comune di Casina 0,0555%

Organo di Amministrazione: Amministratore Unico

Nr personale dipendente: 0

Patrimonio Netto (Bilancio 2014) : € 137.000.497

Capitale sociale (Bilancio 2014): € 120.000

Trend Risultati d'esercizio:

| Risultato esercizio 2011 | Risultato esercizio 2012 | Risultato esercizio 2013 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| € 1.804.189 | € 1.934.603 | € 1.964.704 |

Situazione al 31/03/2016

La società per l'anno 2014 è in equilibrio economico e finanziario e lo sarà anche per l'esercizio 2015.

La società percepisce dal gestore il canone di concessione del servizio idrico in conformità al provvedimento ATO 3 n. 199/1 del 15.02.2005, canone finalizzato al completamento dei pagamenti dei mutui contratti per le infrastrutture delle reti del servizio idrico.

Per la tipologia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore Unico, ma, per le motivazioni sopra esposte, non è stato possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo e una eventuale internalizzazione non sarebbe compatibile con i limiti dell'indebitamento del Comune di Reggio Emilia.

La gestione è, comunque, tesa alla ricerca dell'economicità ed in particolar modo si segnala il contenimento dei costi 2015, rispetto all'anno 2014, del service di segreteria generale, amministrazione, fatturazione attiva (GSE e Comuni), rapporti con fornitori e istituti di credito, rapporti con i soci. Il contenimento dei costi rispetto all'anno 2014 ammonta ad Euro 46.000,00 + IVA.

L'Amministratore nel 2015 ha provveduto a ridurre il compenso del 20% con un risparmio di € 5.000.

Agac Infrastrutture ha affidato ad una società specializzata nell'analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto derivato in essere relativo al mutuo Unicredit. Ad oggi è ancora in corso l'istanza di mediazione.

Dopo una prima analisi effettuata in merito alla possibilità di accorpamento delle società Piacenza Infrastrutture ed Agac Infrastrutture si evidenzia che non è possibile prevedere degli accorpamenti tra le due società per le motivazioni sopra evidenziate.

AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Forma giuridica: società a responsabilità limitata

Soci e quota di partecipazione: Comune di Casina 0,34%,

Organo di Amministrazione: Amministratore Unico (compenso lordo annuo €0)

Nr personale dipendente: 5

Patrimonio Netto (Bilancio 2014) : € 3.407.825

Capitale sociale (Bilancio 2014): € 3.000.000

Trend Risultati d'esercizio:

| Risultato esercizio 2012 | Risultato esercizio 2013 | Risultato esercizio 2014 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Non presente | € 53.826 | € 89.201 |

Situazione al 31/03/2016

L'Agenzia è stata istituita il 1° gennaio 2013 in ottemperanza della L.R. 10/2008 e nelle motivazioni della sua costituzione erano già contenuti interventi di razionalizzazione.

La società per l'anno 2014 è in equilibrio economico e finanziario e lo sarà anche per l'esercizio 2015.

Nel corso del 2015 la cooperazione con l'Agenzia per la Mobilità di Modena ha riguardato la manutenzione delle aree e infrastrutture di fermata e le attività di customer analysis and satisfaction. Non sono state attivate le ulteriori forme di collaborazione previste in quanto nel corso dell'anno sono sopraggiunti elementi che non hanno reso economicamente vantaggiosa la sottoscrizione dei conseguenti accordi. L'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha deliberato con atto n. 9 del 8 settembre 2015 l'atto di indirizzo triennale che ha previsto le modalità e le tempistiche relative al processo di fusione delle Agenzie che saranno modulate sulla base delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 13/2015 senza tuttavia stabilire in modo definitivo a quale dimensione ci si dovrà adeguare.

Nel corso del 2015, come si evince da una situazione di preconsuntivo, sono stati realizzati risparmi per oltre € 70.000 per spese per servizi e per oltre € 120.000 sulla gestione finanziaria, a seguito del più favorevole andamento dei tassi di interesse passivi oltre al rientro dell'indebitamento.



L'organo di controllo previsto dalla normativa civilistica è il Sindaco Revisore Unico che, come organo monocratico, svolge la propria attività al costo stabilito all'atto della costituzione della società nel 2013: il valore è allineato con i valori correnti e al momento e non ha subito variazioni.

PIACENZA INFRASTRUTTURE

Forma giuridica: società per azioni

Soci e quota di partecipazione: Comune di Casina 0,185%

Organo di Amministrazione: Amministratore Unico (compenso lordo annuo € 5.000)

Nr personale dipendente: 0

Patrimonio Netto (Bilancio 2014) : € 23.802.320

Capitale sociale (Bilancio 2014): € 20.800.000

Trend Risultati d'esercizio:

| Risultato esercizio 2012 | Risultato esercizio 2013 | Risultato esercizio 2014 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| € 268.403 | € 281.966 | € 271.469 |

Situazione al 31/03/2016

La società Piacenza Infrastrutture Spa per l'anno 2014 è in equilibrio economico e finanziario e lo sarà anche per l'esercizio 2015.

Dopo una prima analisi effettuata in merito alla possibilità di accorpamento delle società Piacenza Infrastrutture ed Agac Infrastrutture si evidenzia che non è possibile prevedere degli accorpamenti tra le due società.

Si è lievemente ridotto il compenso dell'Amministratore Unico, da € 5.000 a € 4.750.

IREN

Forma giuridica: società per azioni

Soci e quota di partecipazione: Comune di Reggio Emilia 7,77%, altri soci: Finanziaria Sviluppo utilities 33,3%, Comune di Parma 6,1%, Finanziaria Città di Torino 7,4%, Intesa San Paolo 2,8%, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 2,3%, Comune di Piacenza e altri Comuni emiliani 7,9%, Altri azionisti 32,5% (fra cui Comune di Casina 0,0649%)

Organo di Amministrazione: 13 Amministratori

Nr personale dipendente: 254

Patrimonio Netto (Bilancio 2014) : € 1.516.905 (in migliaia di euro)

Capitale sociale (Bilancio 2014): € 1.276.226 (in migliaia di euro)

Trend Risultati d'esercizio: (in migliaia di euro)

| Risultato esercizio 2012 | Risultato esercizio 2013 | Risultato esercizio 2014 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| € 70.311 | € 86.859 | € 50.096 |

Situazione al 31/03/2016

La società per il terzo esercizio consecutivo ha conseguito risultati di esercizio molto positivi. Anche nel 2015 la società ha erogato al Comune di Casina la somma di euro 43.292,63. a titolo di dividendi.

LEPIDA

Forma giuridica: società per azioni

Soci e quota di partecipazione: Comune di Casina 0,054%

Patrimonio Netto (Bilancio 2014) : € 62.063.580

Capitale sociale (Bilancio 2014): € 60.713.000

Trend Risultati d'esercizio: (in migliaia di euro)

| Risultato esercizio 2012 | Risultato esercizio 2013 | Risultato esercizio 2014 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| € 430.829 | € 208.798 | € 339.909 |

Situazione al 31/03/2016

La società per il terzo esercizio consecutivo ha conseguito risultati di esercizio molto positivi.

MATILDE DI CANOSSA

Forma giuridica: società a responsabilità limitata

Soci e quota di partecipazione: La società Matilde di Canossa Srl è di proprietà del Comune di Casina al 0,22%.

La Società Matilde di Canossa S.p.A. è stata costituita con atto del notaio Dr. Giuseppe Beccari, repertorio n. 132430 in data 5 marzo 1994.

Si è trasformata in S.r.l. dal 1 maggio 2010.

Organo di Amministrazione: Amministratore Unico

La Società è stata sciolta il 19.12.2014 con conseguente messa in liquidazione e avvio della relativa procedura.

Trend Risultati d'esercizio:

| Risultato esercizio 2012 | Risultato esercizio 2013 | Risultato esercizio 2014 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| € -415.752,00 | € -81.379,00 | € - 235.643,00 |

Situazione al 31/03/2016

La società è attualmente soggetta a procedura di scioglimento e liquidazione.
Liquidatore Dr. Alberto Peroni.

Nel piano di razionalizzazione pubblicato sul sito Internet del Comune di Casina, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione "Società partecipate", sono riportati gli elementi di valutazione socio-economica e finanziaria che riguardano nel dettaglio ciascuna delle suddette società ed al quale si effettua un espresso rinvio.

VALUTAZIONI DI SINTESI

Considerato che è all'esame del Parlamento una nuova legge di riforma delle società partecipate che con tutta probabilità introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti, in questa fase l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di mantenere la proprietà della quota di partecipazione nelle suddette società poichè il modestissimo apporto di capitale non ha ricadute negative sul bilancio del Comune ed i servizi forniti costituiscono anche servizi pubblici essenziali il cui controllo da parte della pubblica amministrazione non deve essere "dismesso". Dal piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è possibile evincere che non vi saranno riduzione dei costi e risparmi di spesa nel corso dell'anno. In conclusione il mantenimento delle partecipate, può avere come unico scopo quello di salvaguardare il valore delle azioni e delle quote possedute e, di conseguenza, della propria quota parte del patrimonio delle medesime società. E' comunque opportuno monitorare e richiedere alle società di avviare un processo di riduzione e contenimento dei costi di funzionamento mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, riducendo laddove sia possibile il numero degli amministratori e le relative remunerazioni.



IL SINDACO

(ing. Gian Franco Rinaldi)



Comune di Casina